



# CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

## Provincia di Bologna

Allegato a Deliberazione di C.C. n. 63 del 17 settembre 2009

### REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

#### **Art.1 – Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina il servizio comunale di trasporto scolastico.
2. Il trasporto scolastico è un servizio che concorre a rendere effettivo il diritto allo studio.
3. Esso è improntato a criteri di qualità e di efficienza ed è attuato dall'Istituzione dei Servizi Educativi e Scolastici nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla legislazione nazionale e regionale vigente.

#### **Art. 2- Funzionamento**

1. I percorsi, le fermate, gli orari del servizio e le ammissioni al servizio vengono stabiliti annualmente in rapporto alle domande pervenute, con percorrenze su strade di pubblica viabilità (statali, provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico), compatibilmente con i mezzi e le risorse disponibili, secondo i seguenti criteri:
  - a) dare priorità alla domanda di utenza dei residenti in agglomerati abitativi la cui abitazione non sia nel centro abitato del capoluogo, dove verranno definite a seconda delle richieste due fermate fisse;
  - b) condizionare l'utenza all'iscrizione alla scuola pubblica o privata più vicina alla propria residenza garantendo il rispetto della libertà individuale di scelta delle varie tipologie di organizzazione didattica;
  - c) fissare dei punti di fermata tenendo conto il più possibile delle oggettive esigenze del servizio, comunque stabilendo nuove fermate ad una distanza non inferiore a metri 600 da altre fermate;
  - d) minimizzare i tempi di percorrenza del servizio, garantire efficacia, efficienza ed economicità del servizio attraverso una differenziazione degli orari di ingresso ed uscita degli alunni.

#### **Art. 3 - Modalità di gestione**

1. Il servizio di trasporto scolastico può essere svolto dall'Istituzione con mezzi e personale comunali, mediante appalto, concessione o mediante convenzione con altri enti pubblici.

#### **Art. 4- Area di utenza**

1. Il servizio di trasporto scolastico è diretto agli alunni residenti iscritti alle scuole materne ed elementari pubbliche o private paritarie con sede nel territorio comunale.
2. Gli alunni frequentanti la scuola media del territorio usano di norma i mezzi di linea pubblici. La loro ammissione è subordinata all'assenza di servizi di trasporto di linea nei pressi delle rispettive abitazioni e compatibilmente con i mezzi e le risorse disponibili.

#### **Art. 5 - Accompagnamento sugli scuolabus**

1. Il servizio di accompagnamento è previsto obbligatoriamente per le corse su cui sono presenti alunni della scuola materna.
2. L'Istituzione potrà eventualmente garantire il servizio di accompagnamento anche per le altre corse compatibilmente con le proprie disponibilità di mezzi e personale.
3. L'accompagnamento è svolto da adulti, anche non dipendenti comunali, incaricati dall'Istituzione.
4. Gli accompagnatori hanno il compito di coadiuvare l'autista nella sorveglianza sullo scuolabus, nelle operazioni di salita e di discesa degli utenti, nella consegna dei bambini alla scuola di appartenenza ed ai genitori o loro delegati.



## CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA Provincia di Bologna

5. L'accompagnatore non potrà consegnare il minore a persone diverse dai genitori o loro delegati anche se parenti del minore.
6. In caso di assenza dei genitori o loro delegati alla fermata, il minore sarà trattenuto sullo scuolabus e condotto al capolinea sito presso la fermata adiacente l'Istituto Comprensivo in Via Roma 30 ed ivi opportunamente sorvegliato. Trascorsa un'ora dall'arrivo dello scuolabus al capolinea, il minore sarà consegnato agli organi di polizia ai quali verrà segnalato quanto accaduto.
7. Qualora si verifichi quanto indicato al comma che precede, i genitori dovranno corrispondere all'Istituzione una sanzione pari ad Euro 50,00 a prescindere dalla durata del ritardo.
8. Il mancato pagamento della sanzione comporterà l'avvio della procedura di riscossione coattiva.
9. Nel caso di assenza dell'accompagnatore le relative funzioni sono svolte dall'autista.

### **Art. 6 - Altre aree di servizio**

1. Realizzata la finalità primaria del servizio, l'Istituzione, compatibilmente con le risorse disponibili, può rendere disponibili servizi di trasporto tendenti a favorire la partecipazione ad iniziative didattico-educative extrascolastiche, a competizioni sportive, alle iniziative connesse con i centri estivi, ecc. per i ragazzi in età della scuola dell'obbligo.

### **Art. 7- Iscrizione**

1. L'ammissione al servizio deve essere richiesta dai genitori dell'alunno avente diritto, utilizzando l'apposito modulo fornito dall'Istituzione, entro il 31 luglio di ogni anno.
2. Le iscrizioni fuori termine possono essere accolte solo se motivate e documentate e comunque sono ammesse nei limiti delle risorse disponibili.
3. La domanda si intende accolta salvo motivato diniego che deve essere comunicato al richiedente entro l'inizio dell'anno scolastico. L'iscrizione ha validità annuale.
4. Eventuali disdette dovranno essere comunicate all'Istituzione in forma scritta.
5. Nella domanda dovranno essere indicate le generalità dell'alunno e dei genitori nonché di ulteriori adulti delegati dai genitori al ritiro del bambino.
6. La presentazione della domanda di cui sopra comporta l'integrale ed incondizionata accettazione delle norme del presente regolamento.

### **Art. 8 - Tariffe di contribuzione**

1. Per ciò che concerne la disciplina delle tariffe del servizio si rimanda agli appositi regolamenti.

### **Art. 9 - Comportamento degli utenti**

1. Gli utenti del servizio devono mantenere un comportamento corretto evitando di dare disturbo al conducente, rimanendo seduti nei periodi di corsa del mezzo, ed evitando atti che possano comportare pericolo o danno.
2. In caso di comportamento scorretto, oltre al richiamo verbale, previa segnalazione scritta da parte dell'accompagnatore e/o dell'autista, l'Istituzione segnalerà quanto accaduto ai genitori dell'alunno indisciplinato.
3. Dopo tre segnalazioni scritte l'utente potrà essere temporaneamente sospeso dal servizio.
4. In caso di sospensione non sorge diritto al rimborso parziale della tariffa.
5. I danni arrecati dagli utenti ai mezzi dovranno essere risarciti dai genitori degli alunni colpevoli individuati dall'accompagnatore o dall'autista.



## CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA Provincia di Bologna

### **Art. 10 - Comportamento e responsabilità del personale addetto al servizio**

1. Gli autisti ed il personale preposto all'accompagnamento e sorveglianza dei minori, sono tenuti ad un comportamento educato e corretto tra di loro e nei confronti di tutti i trasportati.

### **Art. 11 – Variazioni**

1. L'Istituzione si riserva la facoltà in caso di gravi e giustificati motivi di pericolo e per la sicurezza degli utenti di variare il numero e la dislocazione dei punti di raccolta e di discesa, individuati e comunicati all'inizio di ogni anno scolastico
2. Tali variazioni avranno vigore dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state disposte, fatta salva la obbligatorietà del preavviso di almeno tre giorni alle famiglie degli utenti.

### **Art. 12 - Limitazioni alla responsabilità dell'Istituzione**

1. Nessun rimborso è dovuto dall'Istituzione nel caso di impossibilità ad eseguire il servizio per ragioni non dipendenti dalla volontà dello stesso.
2. L'Istituzione non assume alcuna responsabilità per le variazioni di cui al precedente articolo.
3. L'Istituzione non assume alcuna responsabilità per la mancata attuazione del servizio o per ritardi che potrebbero verificarsi allorché in dipendenza di eccezionali avversità atmosferiche, per motivi di sicurezza o per causa di forza maggiore alcune fermate o percorsi vengano variati sulla base del prudente apprezzamento del vettore.

### **Art. 13 – Rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applica la normativa vigente.

### **Art. 14 – Norme transitorie e finali**

1. Il Regolamento di Servizio per il servizio di trasporto scolastico adottato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 19 dicembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato;
2. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'abrogazione del Regolamento di cui al comma precedente.



# CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

## Provincia di Bologna

Estratto da Deliberazione di C. C. n. 62 del 17 settembre 2009

### REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE TARIFFE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

#### TITOLO I – NORME GENERALI

##### **ART. 1 – Oggetto del regolamento**

1. Nel presente regolamento sono disciplinate le tariffe dei servizi educativi, scolastici e di assistenza scolastica di competenza del Comune.
2. Il Titolo I contiene le norme generali che si applicano a tutte le tariffe disciplinate nel presente regolamento, fatte salve le deroghe contenute nella normativa di dettaglio di ciascuna tariffa disciplinate nel rispettivo titolo.

##### **ART. 2 – Determinazione delle aliquote**

1. Tenuto conto delle finalità di ciascun servizio e della necessità di assicurare il rispetto della percentuale di copertura indicata negli appositi atti di programmazione e bilancio, vengono stabilite entro il 31 maggio di ciascun anno le tariffe per l'anno scolastico successivo.

##### **ART. 3 - Nucleo familiare**

1. Ai fini del presente regolamento, per nucleo familiare si intende il nucleo anagrafico individuato ai sensi dell'art. 4, D.P.R. 223/89.

##### **ART. 4 - Contratto d'utenza**

1. Il competente organo del Comune approva lo schema di condizioni generali di contratto, che disciplina i rapporti contrattuali tra il comune e gli utenti del servizio, per i seguenti servizi: ristorazione scolastica, asilo nido, trasporto scolastico.
2. All'atto dell'iscrizione l'utente deve dichiarare di aver preso visione delle clausole contenute in detto schema di condizioni generali di contratto e deve approvare specificatamente per iscritto le clausole onerose ai sensi dell'art. 1341 del cod. civ.

##### **ART. 5 – Morosità**

1. All'utente che non provveda al pagamento della tariffa nei termini stabiliti, viene intimato con raccomandata A/R di provvedere all'adempimento dovuto.
2. Laddove non risulti possibile e conveniente recuperare il credito attraverso soluzioni stragiudiziali, in via bonaria o tramite accordo transattivo, si procederà con la riscossione coattiva tramite i concessionari del servizio di riscossione o ricorrendo alle altre modalità previste dalla legge.

##### **ART. 6 – Accordi bonari o transattivi**

1. Nel rispetto del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, sono ammessi i tentativi di risoluzione bonaria per il recupero dei crediti, anche attraverso la conclusione di accordi transattivi con i quali le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già iniziata o prevengono una lite che potrebbe insorgere. L'autorizzazione a concludere i suddetti accordi è dell'organo politico competente laddove l'importo del credito superi i 3.000 Euro.

#### TITOLO V – DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

##### **ART. 23 - Servizio di trasporto scolastico**

1. Le finalità, le modalità di accesso, organizzazione, funzionamento, partecipazione relative al servizio di trasporto scolastico sono disciplinate nell'apposito regolamento.



## CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA Provincia di Bologna

### **ART. 24 - Caratteri e finalità del sistema tariffario**

1. Gli utenti iscritti al servizio di trasporto scolastico sono tenuti a corrispondere, come controprestazione a titolo di concorso agli oneri del servizio, la tariffa del servizio di trasporto scolastico disciplinata dal presente Titolo.

### **ART. 25 - Pagamento della tariffa**

1. Il pagamento della tariffa, in soluzione unica anticipata, deve essere effettuato entro la scadenza indicata. Al mancato pagamento entro i termini stabiliti consegue un provvedimento di diffida a provvedere all'adempimento dovuto. Qualora ciò non avvenga può essere disposta la sospensione dal servizio.

### **ART. 26 - Esenzioni totali e parziali dal pagamento della tariffa**

1. Negli appositi regolamenti comunali è disciplinata la possibilità di erogare contributi finalizzati all'esonero dal pagamento della tariffa o ad una parziale riduzione della stessa, per i casi di indigenza e di particolare documentata gravità, riservati agli utenti residenti.

2. In caso di rinuncia al servizio o di iscrizione in corso d'anno la tariffa viene ridotta proporzionalmente al numero di mesi dell'anno scolastico in cui l'alunno risulta iscritto. La rinuncia deve essere presentata perentoriamente entro l'ultimo giorno del mese per aver diritto alla riduzione con decorrenza dal mese successivo.

3. E' prevista l'esenzione dal pagamento della tariffa per gli utenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado, che siano titolari di un abbonamento per l'utilizzo dei servizi di trasporto di linea e che siano stati ammessi al servizio di trasporto scolastico comunale per un impiego parziale (solo tragitto di andata o solo tragitto di ritorno) a causa della carenza di corse del servizio di linea in orari compatibili con l'entrata o l'uscita da scuola.

4. La tariffa sarà ridotta proporzionalmente per gli utenti che utilizzano il servizio parzialmente, qualora l'utilizzo parziale derivi dalla mancata attivazione di corse da parte dell'Amministrazione.

5. Fatto salvo quanto previsto ai comma precedenti, non sono previste riduzioni della tariffa in caso di inutilizzo parziale o totale del servizio.

6. E' prevista una riduzione pari al 10% della tariffa nel caso di due utenti appartenenti allo stesso nucleo familiare frequentanti contemporaneamente il servizio. La riduzione si applica a ciascuno dei due utenti.

7. E' prevista una riduzione pari al 20% della tariffa nel caso di tre utenti appartenenti allo stesso nucleo familiare frequentanti contemporaneamente il servizio di ristorazione scolastica. La riduzione del 20% si applica alla tariffa dell'utente più anziano; agli altri due utenti si applica a ciascuno la riduzione del 10%.

8. Tutti i benefici concessi hanno validità temporale limitatamente all'anno scolastico.